

Con l'entrata a pieno regime della riforma, ai presidi resteranno solo i precari non abilitati

Dirigenti a caccia di supplenti

Nelle graduatorie a esaurimento poche migliaia di iscritti

DI CARLO FORTE

Dirigenti scolastici alle prese con gli incarichi di supplenza. Le disponibilità utili a tal fine sono quelle residue dalla fase provinciale gestita dagli uffici scolastici e dalla scuole polo e riguardano gli spezzoni superiori a 6 ore e le cattedre. Gli spezzoni fino a 6 ore, infatti, dovranno essere assegnati dai dirigenti scolastici ai docenti interni: prima ai supplenti che hanno diritto al completamento e poi ai docenti di ruolo. Fermo restando, però, che qualora non fosse possibile assegnarli ai docenti interni, i presidi dovranno assegnarli ai supplenti scorrendo le graduatorie di istituto.

Le disponibilità quest'anno sono più cospicue, perché nella fase provinciale delle assunzioni a tempo determinato, in molti casi, le graduatorie a esaurimento si sono esaurite lasciando vuote gran parte delle disponibilità (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso). Ciò è dovuto, in primo luogo, allo svuotamento di circa l'80% degli elenchi provinciali che si è verificato l'anno scorso all'esito del piano stra-

ordinario di assunzioni disposto dalla legge 107/2015 e, in secondo luogo, all'ultima tornata di immissioni in ruolo. Che ha determinato l'assunzione tempo indeterminato di un cospicuo numero di docenti che avevano scelto di rimanere nelle Gae, astenendosi dal chiedere di partecipare alle operazioni di assunzione del piano straordinario. Questi ultimi, infatti, prevalentemente collocati ai vertici delle graduatorie a esaurimento, hanno ritenuto opportuno rimanere in elenco e attendere la tornata successiva, così da evitare la lotteria dei 100 ambiti e rimanere nella propria provincia. Cosa che si è puntualmente verificata.

A differenza delle assunzioni che sono state effettuate l'anno scorso nelle fasi B e C, quest'ultima tornata di assunzioni è stata effettuata, infatti, con le regole ordinarie, che prevedono l'assunzione e il collocamento negli ambiti della stessa provincia di riferimento delle Gae di appartenenza. Così come previsto dalla stessa legge 107/2015, il cui intento a regime è quello di determinare la cessazione de cosiddetto doppio canale. Vale a dire: l'esaurimento

del criterio duale fin qui applicato dal legislatore, che consiste nel trarre gli aventi titolo alle immissioni in ruolo al 50% dalle graduatorie dei concorsi ordinari e, per il restante 50%, dalle graduatorie a esaurimento. Graduatorie che, per loro natura, sono destinate a cessare dalla loro funzione quando nei relativi elenchi non vi saranno più aspiranti. L'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2015, infatti, ha fatto salva la vigenza delle Gae fino a quando non si saranno completamente esaurite. Tale processo, peraltro, è ormai a buon punto, perché, secondo risulta a *ItaliaOggi*, nelle Gae sarebbero rimaste soltanto poche migliaia di aspiranti a fronte dei circa 80 mila di due anni fa.

La legge 107/2015, peraltro, ha modificato profondamente anche i criteri di reclutamento tramite il superamento del requisito dell'abilitazione all'insegnamento prima previsto come titolo di accesso ai concorsi. Alle nuove selezioni, infatti, si accederà con il possesso del mero titolo di studio integrato con ulteriori 24 Cfu concernenti materie direttamente

connesse con la didattica e la pedagogia.

È prevista, però, una disciplina transitoria che consentirà agli abilitati e a chi ha almeno 3 anni di servizio di accedere a concorsi loro riservati, che prevedono sgravi relativi agli oneri collegati allo svolgimento del triennio. In particolare, gli abilitati saranno esonerati dalla frequenza del primo anno di formazione, che sarà incentrato su un corso universitario di 60 Cfu con esame finale. I vincitori del concorso riservato ai triennialisti non frequenteranno, invece, il secondo anno di formazione.

Gli abilitati con 3 anni di servizio non frequenteranno né il 1° né il 2° anno di formazione e saranno ammessi direttamente al terzo. Mentre i vincitori dei concorsi ordinari dovranno frequentare tutti e 3 gli anni. Al termine del percorso di formazione i neoimmessi in ruolo che otterranno una valutazione positiva da parte di una commissione (presieduta dal dirigente scolastico e composta dai tutor che avranno seguito il candidato nel percorso di formazione) saranno assun-

ti a tempo indeterminato. Dopo di che verranno assegnati ad un ambito e saranno assoggettati alla chiamata diretta, all'esito della quale stipuleranno un contratto di durata triennale con il dirigente scolastico preposto alla scuola dove andranno ad insegnare.

Ai vincitori dei concorsi ordinari, che saranno banditi successivamente alla cessazione della vigenza delle graduatorie degli attuali concorsi, saranno destinate le disponibilità che residueggeranno dopo avere provveduto all'assunzione dei vincitori dei concorsi riservati. A regime, dunque, le supplenze saranno attribuite solo dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto, presumibilmente, dalla sola III fascia. Perché dopo i concorsi riservati, tutti gli abilitati (attualmente collocati in II fascia) dovrebbero riuscire ad ottenere l'immissione in ruolo.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di **ALESSANDRA RICCIARDI**
 ariecciardi@class.it

